



VERBALE DI ACCORDO

In data Venerdì 18 giugno 2021 in modalità Call Conference (così come previsto dalla normativa vigente in virtù della gestione dell'emergenza COVID-19) sono avvenute ad un confronto:

- la Società 3g Spa è rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Aracu, dal Consigliere Davide Natale e dall'Avv. Sergio Aracu, Responsabile delle Relazioni Industriali, nel proseguo la "**Società**"

e

- le RSU e le RSA dei Siti di Roma, Sulmona e Campobasso le OO.SS. Territoriali rappresentanti le citate RSU, nelle persone di Antonio De Simone, Antonietta Santavenere, Valentina Di Bernardo, Emidio Falleroni, Maria Concetta Splendore, Lorenzo Pinto, Gianni Andreola, Antonella Gallo, Giovanni Cavaliere, Stefano Sardella, Fabrizio Morroni, Marco Biricotti, Mauro Pollini, Francesca Fantasia nel proseguo definite "**OO.SS.**". Assenti ma rappresentati, Salvatore Pizzuto, Andrea Risi, Simona Fiorenza, Giuseppe De Gaudio;

di seguito definite congiuntamente come "**le Parti**".

Premesso che

✓ la 3g Spa è un'azienda che opera nel settore Contact Center ed in particolare modo nelle attività di Inbound, Back Office e Outbound ed applica il CCNL TLC *ratione temporis* vigente

✓ in data 21 maggio 2021, in esito all'incontro del 19 aprile 2021, su richiesta congiunta delle Parti, veniva convocato un incontro al fine di discutere la situazione di 3g nei siti di Roma, Sulmona, Campobasso e Chieti anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 in atto;

✓ il progetto di sviluppo e di crescita occupazionale dei predetti siti potrebbe comportare un incremento del numero degli operatori addetti, da realizzarsi anche attraverso il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato;

✓ i limiti di legge e del CCNL delle Telecomunicazioni previsti per il ricorso ai predetti contratti espongono la Società a grossi rischi di sostenibilità economica anche a causa della variabilità dei volumi, tanto da non consentire il corretto dimensionamento occupazionale;

✓ tra le parti sono stati sottoscritti, nel corso del 2020 ed in considerazione di quanto sopra degli accordi di prossimità in deroga su base locale, in scadenza al 31 dicembre del corrente anno 2021, in forza dei quali la Società è riuscita a stabilizzare un numero di risorse superiore rispetto a quelle concordate e previste negli accordi stessi;

✓ 3g S.p.A. si è detta altresì disponibile ad implementare il processo di espansione sul territorio, con potenziale significativo aumento del perimetro occupazionale su base Aziendale qualora la situazione dei volumi di attività dovesse stabilizzarsi o, come sperato, incrementarsi;

✓ il suddetto processo di espansione verrebbe coordinato con l'investimento, per l'intero comparto Aziendale, in sviluppo tecnologico e di certificazioni;

✓ in ogni caso, anche e soprattutto con riferimento all'emergenza epidemiologica in atto, è emerso che la 3G S.p.a. opera in un mercato instabile ed imprevedibile che alterna periodi di forte flessione, improvvisi e non preventivabili, ad altrettanti periodi di crescita improvvisa e non prevedibile della domanda, in maniera proporzionale all'andamento delle commesse e al



conferimento dei volumi di attività, come tali non fronteggiabili con il solo organico assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

✓ le parti in questa sede hanno quindi effettuato un esame congiunto dell'attuale capacità produttiva degli stabilimenti della 3g spa, della competitività della stessa e delle prospettive di sviluppo aziendale occupazionale;

✓ Tutto quanto considerato, le OO.SS. firmatarie, che ben conoscono la tipologia di attività svolta dalle Aziende che operano nel settore Contact Center e l'instabilità ed imprevedibilità del mercato in cui le stesse operano, desiderano supportare la Società nell'utilizzo di tutti gli strumenti di flessibilità atti a modulare la propria organizzazione del lavoro, al fine di salvaguardare l'occupazione e le professionalità dei lavoratori coinvolti che sono alla base della competitività delle aziende operanti nel settore;

✓ Ritenuto che le modifiche legislative sul contratto a tempo determinato implicano la necessità di modificare in modo radicale la gestione e l'organizzazione delle attività con possibili conseguenze sulla sostenibilità economica delle stesse e che il ricorso al contratto a tempo determinato permette di soddisfare quelle necessarie esigenze di elasticità produttiva e costituisce un elemento insostituibile di stabilità del sistema economico in presenza di un'ampia fluttuazione della domanda produttiva in periodi limitati di tempo;

✓ in tale contesto industriale di crescita potenziale, le parti ritengono fondamentale anche attuare, come già avvenuto in forza dei precedenti accordi di prossimità, un processo di stabilizzazione dei rapporti di lavoro a termine presenti all'interno dell'intero comparto Aziendale creando un aumento della base occupazionale a tempo indeterminato;

✓ tale processo di stabilizzazione passa attraverso la necessità di armonizzare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'esigenza di flessibilità in entrata richiesta dal mercato in cui opera 3g spa, soprattutto alla luce degli impatti determinati dall'emergenza da covid-19;

✓ ai sensi dell'articolo 8, comma 2 *bis*, del d.l. n. 138/2011, convertito in legge dalla l. n. 148/2011, il presente Accordo è, dunque, giustificato dall'esigenza di incrementare l'occupazione in coerenza con l'andamento delle commesse acquisite e/o delle lavorazioni comunque effettuate sulle diverse sedi e di consentire lo svolgimento di prestazioni lavorative adeguate a quanto previsto nelle commesse acquisite dalla Società;

✓ le specifiche intese di seguito riportate operano legittimamente in deroga alle disposizioni di legge e di contratto che regolano il contratto a tempo determinato e gli altri istituti qui disciplinati.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono che, in relazione alla tipologia di attività aziendali ed all'instabilità di mercato di cui in premessa, che comportano anche incrementi repentini e limitati nel tempo del personale normalmente impiegato, nei casi di una più intensa attività che richieda un necessario aumento della forza lavoro da impegnare, **con il presente accordo intendono perseguire le seguenti**

Finalità

a) trovare una soluzione virtuosa ed ottimale per gestire, in maniera condivisa con le OO.SS e nel miglior modo possibile, l'inserimento ed il reinserimento lavorativo di personale, creando nuova occupazione anche stabile al fine di evitare la dispersione delle professionalità formatesi nel settore;

b) garantire una migliore qualità dei contratti di lavoro anche attraverso forme di flessibilità utili alla conciliazione vita-lavoro;



c) aumentare attraverso ciò la competitività e produttività aziendale a fronte della maggiore flessibilità ed affidabilità nella risposta alle nuove offerte di lavoro ed alle opportunità di incremento occupazionale e radicamento sul mercato;

d) realizzare incrementi occupazionali attraverso l'acquisizione di nuove commesse mediante l'adeguamento dell'utilizzo del personale alle instabili condizioni del mercato di riferimento, consentendo così alla Società un proficuo utilizzo delle professionalità operanti nel settore, evitandone la dispersione;

e) conseguire una maggiore competitività e produttività aziendale per la maggiore affidabilità della professionalità acquisita dal personale così impiegato in un'ottica di graduale stabilizzazione dell'organico e della struttura aziendale, appena le condizioni del mercato lo consentiranno.

E conseguentemente pattuiscono quanto segue

Le premesse formano parte integrante del presente accordo le cui clausole devono intendersi tra di esse inscindibilmente legate ed applicabili (nei termini consentiti dalle singole posizioni individuali) in un unico complesso e non anche singolarmente. Ciò in ragione degli obiettivi contenimenti del costo del lavoro ed ottimizzazione della produttività che si intendono perseguire per evitare la riduzione di organico di personale diretto dalla Società nel periodo di vigenza del presente accordo.

In riferimento alle attuali disposizioni legislative che consentono alla contrattazione collettiva di realizzare intese modificative della legge e del CCNL (ex art. 8 Legge 148 del 2011) a fronte di determinate motivazioni specificatamente riportate, così come sancito delle premesse del presente verbale di accordo, in particolare investimenti e stabilizzazioni dei rapporti a termine presenti in 3g S.p.A. in tutte le sedi situate nelle diverse Regioni interessate dal presente accordo, le parti convengono quanto segue anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del D. L. 138/11 convertito in L. 148/11.

Punto 1 – Durata

Il presente accordo ha efficacia dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2022.

Punto 2 - Deroga alle condizioni di cui all'art. 19 comma 1, lettera a e b e art. 21 del D.Lgs. 81 del 2015 e successive modifiche e integrazioni

Le parti, in riferimento alle motivazioni sopra citate, intendono derogare alle condizioni di cui al comma 1 lettera a e b rendendo il contratto a termine "a-causale", senza la necessità di inserire alcuna ragione giustificativa a ricorso del contratto a tempo determinato.

Pertanto, il contratto a termine è da considerarsi a-causale, senza alcuna necessità di inserire le condizioni sancite dall'art. 19 comma 1 lettera a e b sia nei casi di rinnovo del contratto a termine durante i primi 12 mesi e quindi anche successivamente sino al computo complessivo dei 48 mesi (inclusi quelli di cui ai precedenti accordi), come meglio indicato al punto 3), sia nel caso di proroga oltre i 12 mesi, Si precisa che, in ogni caso, il termine di scadenza apposto sui contratti a termine prorogati e/o rinnovati non potrà superare il termine di cui al punto 3 della presente scrittura.



Si statuisce, inoltre, che il periodo di latenza tra un contratto a termine ed il successivo è ridotto a un giorno (c.d. stop and go tra un contratto e un altro) oppure a due giorni a seconda se il contratto abbia una durata inferiore o superiore a sei mesi.

Punto 3 Pattuizione derogatoria dell'art. 19 comma 2 D.Lgs. 81 del 2015

Si conviene altresì di estendere la durata massima del contratto a tempo determinato di cui all'art. 19 comma 2 D.Lgs. 81 del 2015, anche per sommatoria tra i contratti a termine e i periodi di missione svolti nell'ambito di contratti di somministrazione di lavoro a termine, in riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dal periodo di interruzione tra un contratto e l'altro, ad un periodo massimo di 48 mesi complessivi (anziché i 24), ivi considerati anche i periodi antecedenti alla sottoscrizione del presente accordo oppure in corso alla medesima data.

Punto 4 Proroghe

Le parti, ribadendo la natura strategica del lavoro temporaneo che consente di sostenere flessibilmente la competitività aziendale, in un'ottica di stabilizzazione occupazionale, al fine di valorizzare l'opportunità di privilegiare un miglior utilizzo delle risorse interne, in relazione all'utilizzo di lavoratori con contratto a tempo determinato convengono, in deroga all'art. 21, comma 1 del D. Lgs. 81/15, così come modificato dal D. L. 87/18 convertito il L. 96/18, sull'ammissibilità di **n. 30 proroghe** (incluse quelle sottoscritte sotto la vigenza dei precedenti accordi) proroghe nell'ambito di ciascun contratto di lavoro a tempo determinato, ancorché per mansioni equivalenti.

Punto 5 Pattuizione derogatoria dell'Art. 23 comma 1 e dell'Art. 31 comma 2 del d. lgs. 81/15 e del ccnl

Le parti convengono di incrementare dal 15% al 30% il numero di rapporti di lavoro a termine, nonché dal 30% al 40% la sommatoria tra contratti a termine ed in somministrazione, presenti nella 3g S.p.A. U.O. di Lazio, Abruzzo e Molise in riferimento all'organico complessivo aziendale.



Punto 6 Stabilizzazione rapporti di lavoro a termine

La 3g S.p.A. si impegna a stabilizzare a tempo indeterminato una parte delle risorse che hanno sottoscritto con la società contratti a termine nel periodo compreso tra giugno 2019 e dicembre 2022, garantendo che, tra i criteri di scelta, verrà data priorità a coloro che erano già in forza con contratto a tempo determinato al momento della sottoscrizione dei precedenti Accordi di secondo livello. Nello specifico il numero di lavoratori stabilizzati sarà pari ad un minimo di **ulteriori 20 risorse, rispetto all'impegno già assunto dalla Società con i precedenti Accordi di secondo livello** sottoscritti. La stabilizzazione delle 20 risorse, ulteriori rispetto a quelle di cui all'impegno assunto con i precedenti Accordi di secondo livello del 2019, verrà effettuata con le seguenti modalità:

- almeno n. 4 stabilizzazioni (una per sede) entro 30 giugno 2021;
- almeno n. 8 stabilizzazioni (due per sede) entro 31 dicembre 2021;
- almeno n. 4 stabilizzazioni (una per sede) entro 30 giugno 2022;
- almeno n. 4 stabilizzazioni (una per sede) entro 31 dicembre 2022.

Punto 7 Disposizioni finali

- Le parti nel darsi reciprocamente atto di aver correttamente e proficuamente espletato le procedure di legge e di contratto nonché di aver, nell'ambito delle medesime, assunto misure idonee alla salvaguardia degli attuali livelli di occupazione diretta dalla Società, concordano di procedere ad un **incontro con cadenza trimestrale** volto a verificare l'effettiva adeguatezza delle misure assunte rispetto alle esigenze aziendali ed alla rispondenza dell'operato dell'azienda agli accordi presi;

- **Il presente accordo si applica alle sedi operative della 3G Spa di Roma, Sulmona, Campobasso, Chieti**, annulla e sostituisce ogni precedente accordo di prossimità sottoscritto *inter partes*, fermo quanto precisato al punto 6 che precede, e viene stipulato ai sensi e per gli effetti disposti delle norme in vigore;

- **L'Azienda accetta di dedicare, all'interno delle formazioni in ingresso per il nuovo personale subordinato, un corner di 1h alle OO.SS. firmatarie che, in uno con il Rappresentante per i lavoratori SA8000, formeranno i nuovi lavoratori rispetto ai loro diritti ed agli accordi sindacali in corso di validità. Un corner di pari durata e contenuti sarà organizzato dall'azienda per il personale attualmente in carico in modo che tutti siano allineati a livello di formazione entro la data del 30 settembre 2021;**

- L'Azienda dichiara che, al momento della sottoscrizione dell'accordo, l'organico aziendale è composto da n. ____ TD e n. ____ TI di cui su Roma ________ su Sulmona ________, su Campobasso ________, su Chieti ________ (i dati verranno forniti alle OO.SS firmatarie entro 72 ore dalla sottoscrizione del presente accordo).

- L'Azienda accetta di dare tempestiva evidenza numerica alle OO.SS. firmatarie rispetto ai nuovi inserimenti e dei mancati rinnovi in sede di vigenza del presente accordo.



Le Parti, nella consapevolezza dell'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese (COVID-19) e delle conseguenti limitazioni a riunioni, assemblee, assembramenti, ecc., confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l'inoltro e lo scambio di documenti e, in tale forma sottoscrivono tutte l'accordo, che si intende pertanto:

letto, confermato e validato in via telematica (a mezzo invio di semplice e-mail da parte di tutte le sigle che intenderanno sottoscrivere) in data 18 giugno 2021.